

aree di pari superficie e fungibilità.

Per la zona portuale deve essere redatto ed approvato un Piano Particolareggiato che de finisca:

- l'assetto della zona mediante le infrastrutture e le opere da realizzare all'interno di essa;
- la destinazione d'uso;
- i vincoli urbanistico-edilizi da imporre sulle aree interessate.

Prima dell'approvazione del P.P. è vietata qualsiasi opera.

Il P.P. deve essere redatto entro 3 anni dall'approvazione del Piano Regolatore Generale e la sua approvazione è di competenza della Regione Lazio.

Art.25 - Zona di verde pubblico.

Nelle aree di verde pubblico è vietata la realizzazione di qualsiasi edificio ad eccezione di chioschi mobili di vendita. Le aree in oggetto devono essere convenientemente sistemate e rese praticabili a mezzo di strade e vialetti esclusivamente pedonali.

Deve essere curato il mantenimento delle alberature esistenti e l'impianto di nuove essenze arboree, preferibilmente ad alto fusto.

Art.26 - Zona di verde pubblico attrezzato.

L'area è destinata a verde pubblico attrezzato; in essa è permessa la costruzione di impianti per lo sport e per il tempo libero con predisposizione per l'eventuale atterraggio di elicotteri (zone di S.Maria e Cala Caparra).

Le eventuali costruzioni devono avere le seguenti caratteristiche:

- indice di edificabilità di zona: mc/mq. 0,20;
- distacco minimo dai confini: ml. 5,00;
- distacco minimo tra i fabbricati: ml.10,00;
- superficie coperta: non superiore ad 1/10 della superficie totale.

Art.27 - Zona di verde privato vincolata.

Detta zona è sottoposta a vincolo. Devono essere mantenute le destinazioni attuali sia delle abitazioni che degli orti e dei giardini.

Per gli edifici esistenti sono ammessi solo lavori aventi carattere di manutenzione, risanamento igienico, restauro e consolidamento statico, con esclusione di ogni modifica e aggiunta.